

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

9 novembre 2009

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 2 dicembre 2008 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il diritto di voto e di eleggibilità alle persone residenti di nazionalità estera in materia comunale

INTRODUZIONE

Il tema del diritto di voto amministrativo agli stranieri può essere affrontato, come spesso accade, con stati d'animo differenti, che inevitabilmente condizionano le nostre opinioni.

Sia in Svizzera che in Europa si assiste a numerosi dibattiti riguardanti la concessione del diritto di voto agli stranieri residenti in materia comunale.

In Europa su 25 paesi e 7 hanno accordato il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale ai cittadini stranieri non comunitari: si tratta della Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Svezia, Lituania e Slovenia. Altri 4 paesi hanno accordato il diritto di voto a condizione della reciprocità: Spagna, Portogallo, Malta e Repubblica Ceca, mentre la Gran Bretagna ha concesso il diritto di voto e di eleggibilità alla maggioranza dei loro cittadini stranieri non comunitari, originari del Commonwealth. Da ultimo 5 paesi concedono unicamente il diritto di voto, ma non quello di eleggibilità ai cittadini stranieri non comunitari: si tratta del Belgio, Estonia, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia.

In Svizzera dal 1990 vi sono state 22 votazioni popolari riguardanti la concessione del diritto di voto agli stranieri residenti e solamente 7 proposte sono state accettate. Da rilevare che attualmente nessun Cantone accorda la possibilità di eleggibilità dei cittadini stranieri a livello cantonale. La situazione per quanto concerne il diritto di voto ed il diritto di eleggibilità concesso agli stranieri è pertanto la seguente.

- Appenzello esterno. I comuni possono concedere il diritto di voto agli stranieri domiciliati da almeno dieci anni in Svizzera e che da almeno cinque abitano nel Cantone, a condizione che lo richiedano. Solamente tre dei venti comuni del Cantone hanno adottato questa soluzione.
- Basilea Città. Dal 2006, la Costituzione lascia la libertà ai comuni di conferire il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri domiciliati.
- Friburgo. Dal 2004 i residenti stranieri, domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni, hanno diritto di voto in materia comunale.
- Giura. Dal 1978 il Cantone permette agli stranieri domiciliati nel Cantone da dieci anni il diritto di votare a livello comunale e cantonale. Dal 2000 hanno anche diritto di eleggibilità in alcuni legislativi comunali.
- Grigioni. Dal 2003 lascia la facoltà ai comuni di accordare anche agli stranieri il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale.

- Neuchâtel. Dal 2000 conferisce il diritto di voto anche in materia cantonale agli stranieri domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni. Il 17 giugno 2007, il 54.5% dei votanti ha approvato la legge che permette ai cittadini residenti con il permesso C di essere eleggibili a livello comunale, negando però loro il diritto di eleggibilità a livello cantonale. Va segnalato tuttavia che il tasso di partecipazione dei soli elettori stranieri non raggiunge il 30%, mentre quello dei cittadini svizzeri arriva a ben oltre il 40%, indice questo di un disinteresse da parte degli stranieri per le elezioni cantonali e comunali.
- Vaud. Dal 2003 permette ai residenti stranieri, che hanno un'autorizzazione di soggiorno da almeno dieci anni e il domicilio da almeno tre anni, di votare e di essere eletti a livello comunale.

NEL MERITO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Anzitutto si deve constatare che la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri residenti nel nostro Cantone sono accolti favorevolmente e contribuiscono, con il loro lavoro, alla nostra crescita economica. Si identificano inoltre ai principi e ai valori della nostra società democratica, senza che tuttavia possano partecipare attivamente alla vita politica cantonale e comunale.

Il diritto di voto per gli stranieri che stabilmente lavorano e vivono da noi è l'ultima cosa che occupa i ticinesi, ma anche gli stessi stranieri tanto è vero che nessuna richiesta in tal senso è giunta da parte di questi ultimi. Il Canton Ticino può dirsi all'avanguardia per quanto concerne l'integrazione degli stranieri disponendo di una Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dal 2004, di un delegato all'integrazione degli stranieri e alla lotta al razzismo dal 2003. Il Presidente della Commissione cantonale per l'integrazione agli stranieri avv. Fulvio Pezzati è stato sentito anche dalla Commissione Costituzione e diritti politici nell'ambito della discussione sull'iniziativa parlamentare in esame.

Attualmente lo straniero che vuole diventare cittadino svizzero, deve risiedere nel Cantone e stabilmente nel proprio Comune, deve superare un esame di lingua, di storia, cultura e geografia. In seguito il Consiglio comunale dapprima ed il Gran Consiglio in seguito vota se accettare o meno la sua richiesta. Requisito fondamentale per legge è che non basta essere domiciliato in un Comune, ma bisogna anche farsi parte vera e propria della comunità per venire accolto ed acquisire la cittadinanza svizzera.

La naturalizzazione è quindi l'atto con il quale una persona di nazionalità straniera acquisisce la cittadinanza svizzera. Si tratta di una tappa fondamentale per un'integrazione completa nel nostro paese. Una volta acquisita la nazionalità lo straniero ottiene il diritto di voto e anche di eleggibilità e potrà così partecipare pienamente alla vita politica, comunale, cantonale e federale, del nostro paese.

Il diritto di voto è strettamente connesso con la cittadinanza e inseparabile da essa. Il voto è l'ultimo, non il primo, passo per l'integrazione, che deve avvenire a tappe. La possibilità di partecipare alla vita civica da parte dei cittadini stranieri non può ritenersi quindi un fattore di integrazione nella nostra società.

Detto ciò nulla c'entrano con il problema del diritto di voto i rilievi esposti nell'iniziativa per cui debba esservi connessione tra lavorare, pagare le tasse e votare.

Le tasse vengono infatti utilizzate per finanziare tutti quei servizi (sanità, istruzione, strade, attività ricreative, ecc.) di cui tutti i cittadini, e quindi anche gli stranieri residenti nel nostro Paese, usufruiscono e per i quali debbono ovviamente pagare.

Non bisogna dunque confondere tali argomentazioni con il problema della concessione del diritto di voto: lavorare e pagare le tasse su un territorio possono anche non presupporre la piena appartenenza a quella comunità.

Il diritto di voto non può essere banalizzato e concesso in maniera così semplicistica collegandolo al semplice domicilio, senza un preventivo controllo, da parte dell'autorità comunale e cantonale, per verificare se il cittadino straniero risulti sufficientemente integrato e rispettoso delle nostre leggi per concedergli la cittadinanza svizzera e di conseguenza il diritto di voto.

Gli stranieri che lavorano e vivono nel nostro territorio devono integrarsi e rispettare i principi fondanti della nostra società, manifestando l'intenzione di far parte in maniera definitiva della comunità in cui sono inseriti attraverso la richiesta della cittadinanza. Tanto più che in Svizzera è possibile avere il doppio passaporto, quindi il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza svizzera senza per questo dovere rinunciare alla propria. Questa agevolazione della doppia cittadinanza non la troviamo invece negli altri paesi europei (ad esempio nella Francia, patria dei diritti umani). Il diritto di voto in materia comunale sarebbe poi un semplice trampolino per allargare la sfera dei diritti riconosciuti agli stranieri, con la possibilità, in futuro, di concedere loro anche il diritto di eleggibilità a livello prima comunale e poi cantonale.

Per tutte queste ragioni la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa parlamentare elaborata 2 dicembre 2008 di Manuele Bertoli e cofirmatari concernente la modifica dell'art. 28 ("Diritto di voto") della Costituzione cantonale.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Andrea Giudici, relatore

Bonoli - Jelmini - Krüsi - Mellini - Pantani -

Pedrazzini - Quadri - Ramsauer - Righinetti